



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 140 del 28 MAG. 2012

OGGETTO: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Gruppo Folkloristico I Molesi".
Sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di maggio nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>Si</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>Si</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>Si</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>Si</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA <i>deletto</i>	<u>/</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>No</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>Si</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>No</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>Si</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>Si</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>Si</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

[Firma illeggibile]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche U.O. Legale e Contenzioso

Oggetto: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Gruppo Folkloristico I Molesi".
Sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza n. 2259/11 il Tribunale di Messina - decidendo il giudizio promosso dalla Provincia per la restituzione di un contributo dalla stessa erogato e mai rendicontato, al Gruppo Folkloristico "I Molesi" - sulla base dell'inesistenza di un contratto tra le parti, ha condannato questo Ente al pagamento delle spese legali;

CONSIDERATO che, non avendo alcun Giudice argomentato in tal senso in altri giudizi aventi lo stesso oggetto, anzi, avendo accolto la domanda dell'Ente, appare necessario proporre appello avverso la suddetta sentenza;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 1.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, che vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere appello avverso la sentenza n. 2259/11 del Tribunale di Messina, costituendosi in giudizio c/Gruppo Folkloristico I Molesi, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;


DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.500,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.500,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 3/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.


Allegati:
1) Sentenza n. 2259/11 Tribunale Me.

Il responsabile dell'Unità Operativa





Li, _____

IL DIRIGENTE



Li, _____


L'Assessore al Contenzioso



Li, _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 30 APR 2017

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 30 APR 2017 **2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**

Impegno n. 375 Aito _____ del _____

Importo € 1500,00

Disponibilità Cap. 2250 BI 2212

Messina 13/3/12 il Finanziario


IL RAGIONIERE GENERALE

il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to *Dott. Michele BISIGNANO*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

F.to _____

Messina li _____

L'ADDETTO

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

02 GIU. 2012

che la presente deliberazione *X* pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 11 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 1 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **28 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

F. copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì **29 MAG. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
P.L.D.R.U.O.A.

(datato *Giovanna D'Angelo*)

Giovanna D'Angelo



Presenza

Sent. 2259/11
Con. 19219/11
Rep. 3115/11

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2011 all'udienza tenuta dal G.O. presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Avv. Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 1105/98 R.G.

COPIA

vertente

TRA

Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente e legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliata in Messina Via Della Zecca is. 309/b n. 18 presso lo Studio dell'Avv. Corrado Rosina, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

-attore-

CONTRO

P.IVA 01373620837

Gruppo Folkloristico "I Molesi" in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Letojanni via Barbicinti 2 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Cammaroto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

-convenuto-

Sono ~~comparsi~~, per la parte attrice *nessuno e compare*

03 FEB. 2012

Prot. n° 450/12

Per parte convenuta *è presente l'Avv. Corrado Rosina per delega fiduciaria*
comunicata il quale si è astenuto dal partecipare e fatto quindi presente nel
scritto di citazione con i suoi poteri e con la delega di cui è allegato
(I procuratori presenti precisano le conclusioni nei seguenti termini.)
tranne alcune eccezioni e difese e diffidano le
parti comparenti di presentarsi al processo per
il presente il fatto di essere stato

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
02/02/2012
Protocollo n°0003554/12

IL G.O.
DISPONE

1° DIP. - 1° LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
27 GEN 2012
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c..

110



I procuratori discutono oralmente la causa.

Il G.O.

pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 14.00

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 13.03.1998 la Provincia regionale di Messina conveniva in giudizio il Gruppo Folkloristico i Molesi di Castelmola premettendo: - che con nota del 30.11.1989 il Presidente del Gruppo Folkloristico "I Molesi" di Castelmola, presentava all'Amministrazione Provinciale di Messina domanda per ottenere un contributo finanziario per far fronte alle spese per la divulgazione della cultura tradizionale siciliana; - che l'attrice con deliberazione n. 3999/G del 28.12.1990 accoglieva la richiesta e concedeva alla richiedente la somma di £. 10.000.000 ; - che la predetta delibera prevedeva l'obbligo per il beneficiario di produrre entro giorni 90 dalla data di riscossione del contributo, rendiconto analitico delle spese sostenute con allegate fatture o ricevute fiscali originali e debitamente quietanzate comprovante il corretto utilizzo dell'importo elargito; - che nonostante i numerosi inviti il convenuto non ottemperava all'obbligo del rendiconto; tutto ciò premesso chiedeva la restituzione del contributo erogato.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in atti.

Susseguitesi le fasi processuali la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.

oooooooooooooooo

Deve premettersi che secondo la Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui



pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ. 26593/2008).

Si ritiene che il suddetto regime probatorio sia applicabile alla fattispecie atteso che la Provincia Regionale agisce per sentire dichiarare la risoluzione del rapporto per l'asserito inadempimento del convenuto e ottenere, conseguentemente, la restituzione dell'importo erogato.

Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario nella materia oggetto dell'odierna controversia, (cfr. ex multis Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sentenza del 15 marzo 2010, n. 3970 Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sentenza del 25 novembre 2009, n. 11647) deve quindi preliminarmente accertarsi se la Provincia Regionale abbia provato l'esistenza di un valido titolo che statuisca l'obbligo a carico del convenuto di produrre entro giorni 90 dalla data di riscossione del contributo, rendiconto analitico delle spese sostenute con allegate fatture o ricevute fiscali originali e debitamente quietanzate comprovante il corretto utilizzo dell'importo elargito.

A tal fine l'attrice si limita a produrre copia della delibera n. 3999/G del 28.12.1990.

Posto che tutti i contratti stipulati dalla p.a. (anche quando questa agisca iure privatorum) richiedono, per essere efficaci, la forma scritta ad substantiam, secondo uniforme giurisprudenza di merito e legittimità non ha alcuna rilevanza l'eventuale deliberazione collegiale dell'ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario solo l'organo rappresentativo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente; detta delibera autorizzatoria a contrarre non può essere sintomatica della reale volontà dell'ente, che deve, invece, risultare da un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato, da cui possa desumersi la definitiva e concreta sistemazione del rapporto negoziale con le indispensabili determinazioni del contenuto del contratto. (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale VENETO - Venezia Sezione 3 Sentenza del 23 maggio 2008, n. 1545 in Giuffré, Foro Amministrativo - TAR, 2008, 5, pg. 1251 Corte di Cassazione Sezione 1



Civile Sentenza del 21 novembre 2003, n. 17695 Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 24 novembre 2005, n. 24826).

In applicazione dei su riportati principi giurisprudenziali, non avendo la Provincia regionale prodotto in giudizio il contratto nel senso sopra specificato (sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal contraente privato), e non potendosi ritenere quindi assolto l'onere probatorio su essa incombente di provare la fonte negoziale della pretesa, le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa,


Rigetta le domande attoree

Condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere al convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 200,00 per spese, € 700,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre spese generali in ragione del 12, 5% su competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge

Così deciso in Messina, li 14-12-11

Il Giudice

(Avv. Carolina La Torre)
Carolina La Torre



RECEVUTO
Ministero della Giustizia
Dipartimento per i Servizi Giuridici
Cassa di Cassazione
Via ...
00187 Roma
Tel. ...
Fax ...
E-mail ...
Internet ...

N. ...
P. ...
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali

Copia informatica ed altra copia spedita in forma esecutiva
Messina, il ...

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina Micali



Avv. Nunzio Cammaroto

Patrocinante in Cassazione

Iscritto Consiglio Ordine Avvocati di Messina

Via Barbicini, 2 - 98037 Letojanni (Me) - Italia

Tel. e Fax: 0942/36129

E - MAIL: avvcammaroto@libero.it

PEC: avvcammaroto@pec.giuffre.it

C.F. CMM NNZ 51R07 F158F

REG. TRIB. DI MESSINA

Ad istanza di Giuseppe Cammaroto, conveniente
del Gruppo Volkovitch, che chiede l'annullamento
della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale
di Messina, in data 12/11/2011, con la quale è stato
condannato il sottoscritto alla pena di reclusione di
anni tre, con l'obbligo di risarcimento del danno
causato, e di pagamento delle spese processuali in
faveur del sottoscritto, che chiede:

1) l'annullamento della sentenza di primo grado,
in quanto emessa in violazione di legge, e in
particolare per violazione dell'art. 110 c.p.p.,
in quanto il giudice di primo grado ha emesso
la sentenza di primo grado in violazione dell'art. 110
c.p.p., in quanto il giudice di primo grado ha
emesso la sentenza di primo grado in violazione
dell'art. 110 c.p.p.



Il sottoscritto, Giuseppe Cammaroto, conveniente
del Gruppo Volkovitch, che chiede l'annullamento
della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale
di Messina, in data 12/11/2011, con la quale è stato
condannato il sottoscritto alla pena di reclusione di
anni tre, con l'obbligo di risarcimento del danno
causato, e di pagamento delle spese processuali in
faveur del sottoscritto, che chiede:

Giuseppe Cammaroto


27/01/12

UFFICIO DEL GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI MESSINA
CANTONIERA DI MESSINA

2365

Ontological n.

1228



24 GEN. 201